

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del **17 Dicembre 2015**

SINTESI DELLA PARTE GENERALE



INDICE

| CAPITOLO 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 | 4 |
|--|----|
| CAPITOLO 2 - LE LINEE GUIDA | |
| CAPITOLO 3 - IL MODELLO DI QUAESTIO | |
| CAPITOLO 4 - LE ATTIVITA' SENSIBILI DI QUAESTIO CAPITOLO 5 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO | |
| | 22 |
| | 32 |
| | |
| CAPITOLO 9 - ADEGUATEZZA DEL MODELLO | 41 |



DEFINIZIONI

- *Attività Sensibili": le attività di Quaestio nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- "CCNL": Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore e applicato da Quaestio (CCNL per i quadri direttivi e per i dipendenti da imprese creditizie, finanziarie e strumentali).
- "Consulenti": i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Quaestio in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- "Destinatari": i Dipendenti e gli Organi Sociali della Società.
- "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Quaestio ivi compresi i dirigenti.
- **D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche o integrazioni.
- "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Associazioni di Categoria e successive modifiche e/o integrazioni.
- * "Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.
- > "Operazione Sensibile": operazione o atto che si colloca nell'ambito delle Attività Sensibili.
- "Organi Sociali": sia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Quaestio, sia i suoi membri.
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV 231" o "OdV": l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.
- "P.A.": la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio) e/o di controllo con potere sanzionatorio.
- "Partner": le controparti contrattuali di Quaestio, quali ad esempio fornitori e distributori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili.
- **Reati": le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- "RSPP" o "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione": il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- " Quaestio" o "Società": Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale



CAPITOLO 1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11, legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D. Lgs. 231/2001, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati (reati cd. presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati cd. presupposto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Ripetendo il principio già sopra riportato l'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Se l'interesse manca del tutto, perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'impresa non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non



si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto attualmente più controverso attiene all'interpretazione dei termini "interesse" e "vantaggio".

Dunque si dovrebbe, di volta in volta, accertare solo se la condotta che ha generato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente. Con la conseguenza che in definitiva, rispetto ai reati colposi, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'ente, sarebbe quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed ex post.

Sul piano soggettivo l'ente risponde se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

Pur nella consapevolezza che si stanno richiamando, in tale parte del Modello, alcuni temi che vengono poi sviluppati in forma più dettagliata nelle specifiche Parti Speciali, in sintesi, si richiama il principio che, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente è responsabile se non dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto 231);
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Con l'adozione del proprio Modello 231, Quaestio si pone quindi l'obiettivo di prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Dunque l'efficace attuazione del Modello ha richiesto:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;



b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'analisi di tutte le casistiche di potenziali condizioni di reato, alcune seppur riportate come esempio, sono rappresentative della volontà di Quaestio di esaminare, valutare e predisporre le opportune misure preventive e hanno suggerito l'opportunità di promuovere all'interno di Quaestio un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche realizzative dei reati rilevanti ai fini del decreto 231. Ciò soprattutto per favorire un'attenta selezione e successiva gestione dei propri partner e interlocutori, sia pubblici che privati.

Quaestio ha preso piena consapevolezza che il reato cosidetto "fonte" previsto dal D. Lgs. 231 è certamente commesso dalla persona fisica ma, essendo questa inserita nella compagine societaria ed in forza del rapporto contrattualistico/lavorativo, è di fatto realizzato dall'ente.

Ed infatti, sia le misure cautelari (sequestro preventivo, conservativo) sia le sanzioni (pecuniarie e interdittive), che colpiscono la società e non il soggetto, si fondano sulla cosidetta " colpa di organizzazione".

Ancora una volta viene ribadita la piena consapevolezza che la società risponde del reato qualora non possa godere dell'esimente di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 231, ovvero qualora non abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo, nonché istituito un Organismo di Vigilanza idoneo a verificarne il funzionamento, l'adeguatezza e l'aggiornamento.

Tutto ciò finalizzato a dimostrare che la commissione del reato è derivata esclusivamente dalla elusione fraudolenta del Modello da parte della persona fisica autrice della condotta illecita.

Quaestio, nella volontà di predisporsi ed organizzarsi per prevenire la commissione di un reato, ha predisposto il proprio Modello 231 di Organizzazione, Gestione e Controllo provvedendo a costruirlo in due parti: la prima "Parte Generale", qui riportata in forma sintetica, descrittiva degli aspetti che caratterizzano e la seconda costituita dalle "Parti Speciali" che entra nel dettaglio dei processi sensibili attinenti l'attività specifica di Quaestio, dei potenziali rischi, dei protocolli e delle procedure adottate. E' stato poi inserito un allegato con evidenza di tutte le tipologie di reati, la loro fonte e le relative sanzioni.

1.2 I reati cd. presupposto

I reati cd. Presupposto e le loro singole fattispecie che danno origine alla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono alla data del 14 Giugno 2015 i seguenti:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, d.lgs. 231/2001).

Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale



- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.L. n. 93/2013),

- Falsità in un documento informatico pubblico o con efficacia probatoria (art. 491bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615

 quarter c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 8art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 – ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)(art. modificato dalla L. n. 69/2015);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 Ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e
 porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse,
 di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co, 2, lett. a).



- 4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, d.lgs. 231/2001) (articolo modificato dalla L. n: 190/2012):
 - Concussione (art. 317 c.p.) (articolo modificato dalla L. n. 69/2015);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015;
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) (articolo modificato dalla L. n. 69/2015);
 - Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) (articolo modificato dalla L. n. 69/2015);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater) (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebita, dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) (articolo modificato dalla L. n. 190/2012).
- 5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009:
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.):
 - Falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.):
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- 6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009):



- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).
- 7. Reati societari Art. 25-ter, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 69/2015):
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) (articolo modificato dalla L. n. 69/2015);
 - False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.) (articolo modificato dalla L. n. 69/2015):
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.):
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.) (aggiunto dalla legge n. 262/2005);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) (aggiunto dalla legge n. 190/2012);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- 8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003):
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);



- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art.3);
- Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999 (art. 2).
- 9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006):
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis).
- 10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003):
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater);
 - Pornografia virtuale (art. 600 guater.1 c.p.) (aggiunto dall'art. 10, L. 6/2/2006 n. 38);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 –quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)
- 11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005):
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998).



- 12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia):
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- 13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014):
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 –bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)
- 14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009):
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941, comma 1 lett. a) bis);
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941, comma 3);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis legge n. 633/1941, comma 1);
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione
 o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della
 banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 –
 bis legge n.633/1941, comma 2);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi
 procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo,
 cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro
 supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
 audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche,
 scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in
 opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o



diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 – ter legge n. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 – septies legge n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo
 per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
 trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo,
 in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies legge n. 633/1941).
- 15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009):
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 –bis c.p.).
- 16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dal D. Lgs: 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015):
 - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-guinguies c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1 e art. 2);
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256);
 - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260);
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257);
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lqs. n. 152/2006, art. 258);
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei



rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione del trasporto rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260 – bis);

- Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).
- 17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, d.lgs. 231/2001) (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012):
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)
- 18. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) (costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i reati se commessi in modalità transnazionale in merito a: disposizioni contro le immigrazioni clandestine, associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso):
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291

 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - Associazione per delinguere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2001. La variazione dell'elenco dei reati viene tempestivamente segnalato dall'OdV 231 alla Società che provvede a darne comunicazione a tutto il personale.

L'elenco dei reati 231, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, nelle loro più recenti versioni, e il D. Lgs. 231/2001 vengono inseriti in bacheca aziendale e messi a disposizione di tutto il personale.



1.3 L'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'articolo 6 del Decreto, già citato in precedenza, introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità *de qua* qualora la società dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno Organismo di Vigilanza 231, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- 1. individuare le Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- 4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (*i.e.* "Linee Guida") redatti da associazioni di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità di detti codici di comportamento a prevenire i reati (si veda Decreto del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2003 n. 201).

CAPITOLO 2 LE LINEE GUIDA

2.1 Individuazione dei rischi e protocolli

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Associazioni di Categoria.



Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle <u>aree di rischio</u>, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un <u>sistema di controllo</u> in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure;
- la previsione di obblighi di informazione in capo all'Organismo di Vigilanza.

2.2 Il "sistema di controllo preventivo"

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 individuate sono:

a) per i reati di natura dolosa:

- l'adozione di un Codice Etico;
- l'adozione di un Codice di Comportamento;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un *corpus* di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione al personale deve essere capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale delle aree a rischio.

b) <u>per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme</u> di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Oltre a quelle già sopra menzionate, avvalendosi anche del supporto e indirizzo di una Società specializzata in materia, le componenti del sistema di controllo sono:

- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguata alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
- la comunicazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti livelli;
- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali, procedendo anche alla predisposizione di specifici Documenti di Valutazione dei Rischi;



 la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("nessuno può gestire in autonomia un intero processo");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

CAPITOLO 3 IL MODELLO DI QUAESTIO

3.1 Funzione e scopo del Modello

Quaestio è sensibile alle aspettative dei propri soci in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivarne da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri organi sociali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, si richiede anche a Consulenti, Partner e Società di Servizi di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello. L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua corporate *governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del Reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione delle Attività Sensibili e, ove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione. A tal fine viene individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso a idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura



Nella fase preventiva alla costruzione del Modello, sono state svolte una serie di attività propedeutiche dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1) "As-is analysis". L'identificazione delle Attività Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (statuto, verbali del Consiglio di Amministrazione, principali procedure in essere, procure, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Amministratore Delegato, responsabile Amministrazione, Controllo e Personale, ecc.) mirate all'individuazione delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse. E' stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della società allo scopo di verificare se si fossero create situazioni a rischio e le relative cause.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati.

L'analisi è stata condotta su tutte le attività che prevedono un contatto o un'interazione tra risorse aziendali e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio o figure di controllo (AA. VV.) con potere sanzionatorio, nonché sulle attività sociali capaci di influire sulla commissione dei reati societari considerati assoggettabili alle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001. Sono state inoltre esaminate le procedure di controllo e i processi aziendali già attuati in Società. Se ne è ricavata una rappresentazione delle Attività Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare focus agli elementi di *compliance* e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

Le Attività Sensibili sono quelle descritte al successivo Capitolo 4 della presente Parte Generale.

- 2) Effettuazione della "gap analysis". Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 231/01.
- 3) Predisposizione del Modello. Il presente Modello che rappresenta un aggiornamento al 2015 e un'approfondita revisione di quello già in uso presso Quaestio da Ottobre 2013, è costituito da una "Parte Generale" e da 10 "Parti Speciali" predisposte per specifiche categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 rispetto alle quali la Società è stata considerata a rischio a seguito dell'attività di as is e gap analysis effettuata e precisamente:
 - "Parte Speciale A", denominata "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria e corruzione tra privati";
 - "Parte Speciale B", denominata "Reati Societari";



- "Parte Speciale C", denominata "Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - "Parte speciale D", denominata "Market Abuse";
- "Parte Speciale E", denominata "Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio";
- "Parte Speciale F", denominata "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e violazione del diritto d'autore";
- "Parte Speciale G", denominata "Delitti contro l'industria e il commercio";
- "Parte Speciale H", denominata "Delitti di criminalità organizzata";
- "Parte Speciale I", denominata "Reati Ambientali".

3.3 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di as-is analysis, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Tali procedure non vengono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- 1. le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle **Attività Sensibili**;
- 2. i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - attribuire a un Organismo di Vigilanza (OdV231) il compito di verificare l'efficace e corretta attuazione del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto a una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - fornire all'OdV risorse adeguate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - verificare l'adeguatezza del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post):
 - sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- 3. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e la documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;



- la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti, nel rispetto di un definito flusso/scambio di informazioni;
- 4. la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni societarie in relazione ai reati da prevenire.

3.4 La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, la Società, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere all'adozione di una prima versione del Modello con la delibera del CdA di Marzo 2011 e di una successiva adozione di un nuovo Modello nel 2013.

Il presente documento è conseguente ad una approfondita revisione ed ad un aggiornamento del Modello deliberato ad Ottobre 2013; ma, a seguito delle integrazioni apportate, il presente documento potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un nuovo Modello aggiornato all'ultima normativa emanata del 14 Giugno 2015.

Con la medesima delibera del 2011, è stato altresì istituito un Organismo di Vigilanza, in forma monocratica, con la determinazione dei relativi poteri e assegnando l'incarico al Dott. Enzo Frigerio – ARC Consulting Srl – Milano.

Ciascun membro del CdA ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello, come risulta dal verbale della delibera. Anche il Collegio Sindacale ha preso atto del presente Modello impegnandosi formalmente al rispetto del Modello medesimo.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del CdA. A tal fine sono da intendersi come "sostanziali" quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il CdA delega l'Amministratore Delegato. Tali modifiche verranno comunicate al CdA con cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

L'attuale versione del modello, è stata analizzata e approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 Dicembre 2015.



CAPITOLO 4 LE ATTIVITA' SENSIBILI DI QUAESTIO

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 prevede un'analisi delle attività svolte nell'ambito della Società al fine di individuare quelle che, in aderenza al Decreto, possono considerarsi a rischio di illeciti.

Pertanto, si è proceduto, in primo luogo, ad individuare le aree a "rischio reato", così come richiesto dalla normativa in questione: tale attività viene definita di Mappatura.

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per Quaestio, ai sensi della disciplina dettata dal D.lgs. n. 231/01, sono state:

- a) individuate le attività svolte da ciascuna area aziendale;
- b) verificati i poteri in capo ai soggetti Apicali (deleghe e procure);
- c) individuati eventuali rapporti con la società Lussemburghese;
- d) effettuate interviste con l'Amministratore Delegato ed i Responsabili delle diverse aree aziendali;
- e) accertate le singole attività a rischio ai fini del D.lgs. n. 231/2001, nell'ambito delle diverse aree aziendali.
- f) Individuate le condizioni di rischio nell'ambito dei rapporti di investimento/partecipazioni in società di capitale.

Le attività a rischio, poi meglio rappresentate nelle parti speciali, sono state individuate tenendo in considerazione due distinte categorie:

A. Le attività sensibili, direttamente svolte o affidate a terzi, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato;

(Esempio: Gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali in occasione di verifiche o ispezioni. Ipotesi di reato: corruzione: dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, per indurre il pubblico ufficiale al buon esito della verifica omettendo la contestazione dei rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni).

B. **Le attività strumentali,** direttamente svolte o affidate a terzi, che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione.

(Esempio: Gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali in occasione di verifiche o ispezioni. Attività strumentale: Assunzione del personale non dirigente. Ipotesi di reato: corruzione: indurre il pubblico ufficiale al buon esito della verifica attraverso l'assunzione o la promessa di assunzione di persona legata al soggetto verificatore da rapporti da parentela o amicizia).

4.1 Mappatura

La "Mappatura" è stata effettuata e condivisa con ciascuna Funzione societaria e con gli altri



soggetti eventualmente coinvolti nello svolgimento delle attività considerate "a rischio".

Dall'analisi della realtà aziendale e dalle interviste effettuate è emerso che non tutti i Reati previsti dal D.lgs. 231/01 sono astrattamente ipotizzabili nelle attività a rischio individuate in Quaestio.

In particolare, l'esito di tale indagine, sviluppata in modo specifico per Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale sui propri processi sensibili, può essere sintetizzata come segue:

- a) i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.ls.231701;
- b) i reati societari, quali ad esempio le false comunicazioni sociali, richiamati dall'art. 25 ter del d.lgs.231/01;
- c) i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, richiamati dall'art. 25 septies del d.lgs.231/01;
- d) i reati e gli illeciti amministrativi di "market abuse" per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25 sexies del d.lgs. 231/01 e dal d.lgs. 58/1998,
- e) i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dall'art. 25 octies del d.lgs. 231/01;
- f) i delitti di abusi informatici, il trattamento illecito di dati e la violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 24 bis d.lgs. e art. 25 novies del 231/01;
- g) i delitti contro l'industria e il commercio, con specifico richiamo alla turbata libertà, richiamati dall'art. 25 bis.1 d.lqs.231/01;
- h) i reati di criminalità organizzata, sia su scala "transnazionale" richiamati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146, che nazionale, richiamati dall'art. 24 ter d.lgs.231/01;
- i) il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamato dall'art. 377 bis c.p. e dall'art. 25 decies d.lgs. 231/01;
- j) i reati ambientali, richiamati dall'art. 25 undecies del d.lgs. 231701.



CAPITOLO 5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, b) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione. Tale autonomia presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico.

Con l'espressione "interno all'ente" si intende un organismo nominato dalla società che sia dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza e controllo relativa al Modello, non dotato di deleghe di funzioni e che risponda direttamente al vertice aziendale.

La scelta di affidare la funzione di vigilanza a un organismo monocratico è stata privilegiata, in considerazione delle dimensioni e delle attività, dalla Società, garantendo in ogni caso le competenze professionali necessarie per una corretta ed efficiente operatività, un elevato grado di indipendenza ed autonomia, in considerazione, altresì, delle caratteristiche richieste dalla legge e dalla recente giurisprudenza in materia e, precisamente:

a) Autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, CdA ed anche Collegio Sindacale) e che non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

In particolare, è necessario che l'OdV:

- sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
- abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
- sia dotato di risorse adeguate finanziarie e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

Invece, con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, il membro dell'OdV non deve trovarsi in una situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolare all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo. Se in futuro dovessero essere nominati anche soggetti interni alla struttura aziendale, essi dovranno altresì godere di una posizione organizzativa adequatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi.



L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

- b) **Onorabilità e cause di ineleggibilità.** Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente dalla carica:
 - coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, ovverosia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi:
 - coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legge contro la mafia);
 - coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - ✓ alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - ✓ a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che
 disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
 materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano,
 a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui
 agli artt. 130 e ss del Testo Unico Bancario, i reati di Falsificazione di monete, spendita
 e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i
 reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della
 propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
 - ✓ alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - ✓ alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - ✓ per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231;
 - coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231;
 - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater TUF (D.lgs n. 58/1998). In particolare l'Organismo di Vigilanza non ha riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati



che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D.Lgs. 231/01.

- c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L'OdV incaricato deve possedere competenze tecnico-professionali e capacità di controllo adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.
- d) Continuità d'azione. L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello e assicurandone costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.
- e) Capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.
- f) Disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'OdV, così costituito, provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione non potrà eleggere a componente dell'OdV un soggetto a carico del quale esista una condanna, anche in primo grado o di patteggiamento, relativa a reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha optato per un organismo monocratico, nominando il Dott. Enzo Frigerio – ARC Consulting Srl – Milano, come Responsabile dell'OdV 231 di Quaestio, ritenendo che con tale nomina, con riferimento alla specifica realtà aziendale, siano garantiti i requisiti sopra descritti.

5.2 Durata in carica



Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dell'incaricato, il cui curriculum vitae verrà allegato al relativo verbale.

L'OdV viene nominato per un periodo di tre anni, coincidente con quello previsto per la durata in carica del Collegio Sindacale, ad eccezione dell'OdV di prima istituzione per il quale dovrà essere prevista una scadenza analoga a quella prevista per il Collegio Sindacale attualmente in carica. Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e a esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, il componente l'Organismo:

- a) non deve rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) non deve svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- c) non deve intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza al Collegio Sindacale, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non deve avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non deve risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società:
- f) deve avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 5.1 che precede..

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a sottoscrivere, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

 a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;



- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 5.9;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

Pur non essendo la condizione individuabile in Quaestio, si precisa che, di norma, in caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

Sempre di norma, l'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

5.3 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partner:
- b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

1. Verifiche e controlli:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne:
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi societari deputati;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere



costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e Partner che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;

• attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

2. Formazione:

- definire i programmi di formazione per il personale e il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai Dipendenti e agli Organi Societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- far predisporre e far aggiornare i pertinenti documenti appostate nella bacheca informatica aziendale nella cartella specificamente dedicata alla condivisione delle informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

3. Sanzioni:

• coordinarsi con le funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti.

4. Aggiornamenti:

- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Consulenti, Partner o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati agli organi societari (Amministratore Delegato, CdA, Collegio Sindacale e Assemblea) o funzioni aziendali competenti.

5.4 Poteri dell'OdV



L'OdV ha, ex lege, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni aziendali competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i dirigenti e dal management della Società. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne: 1) il controllo delle attività e delle aree di competenza; 2) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione; 3) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai dirigenti specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura aziendale sono tenuti a vigilare ed informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritiene necessario all'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni aziendali, senza limitazioni di tempo e di numero.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Nello specifico, nel caso in cui l'incarico sia affidato a un componente interno, sempre di norma non essendo il caso di Quaestio, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, allorquando essi siano dipendenti della Società, sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, sentiti, laddove necessario, gli incaricati della gestione delle Risorse Umane.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società conferisce all'OdV i seguenti poteri:

- potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Società;
- potere di avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- potere di raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e i Collaboratori, inclusa la società di revisione, in relazione a tutte le attività della Società;
- potere di richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per affrontare questioni urgenti;
- potere di richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;



 potere di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività.
 A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare ogni anno un budget di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività, salvo richieste integrazioni per eventuali necessità sopravvenute.

5.5 Regole di convocazione e di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- "l'Organismo di Vigilanza", con periodiche visite deve cercare fornire una continuità di presenza nel corso dell'anno e, in assenza di situazioni anomale, relaziona almeno una volta all'anno al Consiglio di Amministrazione.
- le visite vengono svolte sulla base dei giorni del budget definito e concordato in fase di assegnazione dell'incarico, fatta salva l'obbligo dell'OdV di avvisare sull'eventuale insufficienza dei giorni stabiliti per poter svolgere il proprio ruolo.
- il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- possono essere effettuate sedute ad hoc e tutte le decisioni prese durante queste sedute devono essere riportate in uno specifico verbale interno;

Fino alla formalizzazione da parte dell'Organismo di Vigilanza di un Regolamento, la convocazione e il funzionamento dello stesso si basano sui principi sopra indicati.

5.6 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha tre linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa nei confronti dell'Amministratore Delegato;
- la seconda su base annuale, come minimo, nei confronti del CdA;
- la terza, su base annuale, come minimo, nei confronti del Collegio Sindacale.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

L'attività di *reporting* ha in ogni caso sempre ad oggetto:

- 1. l'attività svolta dall'OdV;
- 2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.



Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il CdA e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

5.7 Obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Da tempo quindi Quaestio ha anticipato le tendenze innovative del whistleblowing.

Quaestio non solo ha da tempo quindi predisposto l'apposita procedura per le segnalazioni, ma ha anche definito le modalità per garantire la dovuta riservatezza del segnalante e, anche nelle procedure di maggior rilievo o nelle lettere di incarico viene ricordato l'obbligo della segnalazione.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- i Dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da Dipendenti, Consulenti e Partner, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata, sia a livello informatico che da parte dell'OdV, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
- la garanzia di riservatezza è formalizzata da apposita procedura e da lettera d'impegni sottoscritta dall'amministratore di sistema.

Modalità delle segnalazioni.

Se un Dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve riferire al suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV. I Consulenti e i Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, effettua tutti i necessari controlli, anche con l'eventuale ausilio delle funzioni interne, facendo attenzione a mantenere l'anonimato del segnalante e, se sussiste la necessità, gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in <u>conformità</u> a quanto previsto al successivo cap. 6 (Sistema sanzionatorio).



L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle <u>segnalazioni</u> relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti o gli Organi Societari;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi
 i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti
 con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle
 regole di comportamento o procedurali del Modello.

Gli obblighi di segnalazione da parte di Consulenti e Partner saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

5.8 Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari e il Modello stesso), egli periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, coadiuvandosi con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità delle stesse alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.



Le verifiche e il loro esito sono inserite sia nel report periodico al CdA e al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di emersione di criticità, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

5.9 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati da Quaestio SGR in una apposita cartella informatica esclusiva dell'OdV, per un periodo di almeno 5 anni. L'accesso alla cartella è consentito esclusivamente all'OdV e/o al personale delegato dall'OdV.

CAPITOLO 6 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Dipendenti, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti viene fornito l'accesso alla bacheca informatica aziendale, così da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Il tutto viene formalizzato in una lettera ad personam che elenca, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il codice Etico, di Comportamento, il Modello Organizzativo coneventuali allegati e il D.Lgs. 231/2001. Tutti i dipendenti sono quindi tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 dovrà cercare di evidenziare i contenuti di maggior rilevanza e indirizzare la formazione e la modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, la Società ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per :

Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;



- Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti;
- Membri del Consiglio di Amministrazione;

Organismo di Vigilanza

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati. In aggiunta a questa matrice comune dovrà essere specificato per le figure più "sensibili" quali possono essere gli indirizzi e gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni. La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

L'elenco con le firme dei partecipanti al corso dovrà restare agli atti della Società, unitamente al materiale di formazione.

La mancata partecipazione, non giustificata, ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel Capitolo 7 del presente Modello.

All'OdV è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

6.2 Selezione ed informazione dei Consulenti e dei Partner

Relativamente ai Consulenti ed ai Partner, sono istituiti appositi sistemi di valutazione per la selezione dei medesimi e di informativa nei loro confronti.

6.3 Obblighi di vigilanza

Tutti i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale hanno l'obbligo di esercitare un'attività di vigilanza prestando la massima attenzione e diligenza nei confronti di tutti i Dipendenti verso i quali si trovano in rapporto di superiorità gerarchica diretta ed indiretta. Devono, inoltre, segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all'Organismo di Vigilanza.

Qualora il Dipendente che riveste la qualifica di dirigente e il responsabile di ciascuna funzione aziendale non rispetti i suddetti obblighi sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all'interno della Società secondo quanto previsto nel successivo Capitolo 7.



CAPITOLO 7 SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. e), del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

7.2 Sanzioni

Quaestio, tutto il personale, i consulenti e i partner, nel prendere atto del Modello in uso, prendono anche atto che le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Quaestio nella valutazione delle proprie aree sensibili, prende anche atto che nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.



Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive, poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- 1. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- 2. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- 3. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- 4. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- 5. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione è esequita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

7.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti



I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Società e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a quattro ore della retribuzione individuale;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento con preavviso e T.F.R.;
- licenziamento senza preavviso e con T.F.R..

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni. Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili alla Società:
- adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dal CCNL e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:



- violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei Reati.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata. Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV.

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CdA, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero CdA i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

In caso di accertata violazione del Modello da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Presidente del Collegio Sindacale, l'OdV provvede ad informare o il Vice Presidente, se presente, o il membro più anziano.

7.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il CdA i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

7.5 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner



Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti o ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

7.6 Sanzioni

Oltre alle sanzioni che la società può prevedere e deliberare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e partner, deve essere sempre tenuta in evidenza la sanzione applicabile per ogni tipologia di reato. Tali sanzioni devono essere portate all'attenzione del personale, dei collaboratori e dei partner.

CAPITOLO 8 SISTEMA DEI CONTROLLI

- 1. Si delineano, in particolare, i seguenti livelli di presidio adottati da Quaestio:
 - un 1° livello di controllo, che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, e i relativi rischi. È svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda. Nel caso specifico, la verifica delle misure di natura organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza viene realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità;
 - un 2° livello di controllo, svolto da strutture tecniche aziendali competenti in materia e indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a verifica. Tale monitoraggio presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività del sistema, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali;
 - un 3° livello di controllo, effettuato dall'Internal Audit, che fornisce assurance, ovvero valutazioni indipendenti sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema di Controllo Interno, accompagnato da piani di miglioramento definiti in accordo con il Management.

Secondo le indicazioni appena fornite, qui di seguito sono elencate, con distinto riferimento ai reati dolosi e colposi previsti dal decreto 231, quelle che generalmente vengono ritenute le componenti di un sistema di controllo preventivo (cd. protocolli), che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello e che in ogni caso vengono meglio specificate e dettagliate nelle Parti Speciali.

- A) Sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi
 - Codice etico e/o di comportamento con riferimento ai reati considerati.



L'adozione di principi etici, ovvero l'individuazione dei valori aziendali primari cui l'impresa intende conformarsi, è espressione di una determinata scelta aziendale e costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo. Costituiscono il profilo di riferimento per ogni realtà aziendale e la raccomandazione di un elevato standard di professionalità, nonché il divieto di comportamenti che si pongano in contrasto con le disposizioni legislative e con i valori deontologici.

- □□Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro. Ciò vale soprattutto per l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni; deve inoltre tenere traccia della copertura temporale degli incarichi. Nell'ambito del sistema organizzativo, attenzione andrà prestata ai sistemi premianti dei dipendenti. Essi sono necessari per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso il conseguimento degli obiettivi aziendali. Tuttavia, se basati su target di performance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costituire un velato incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal decreto 231.
- Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi)
 Devono essere tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature; approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari).

Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un processo a rischio.

In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, quali per esempio abbinamento firme, riconciliazioni frequenti, supervisione, separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni, ad esempio fra la funzione acquisti e quella finanziaria.

Particolare attenzione deve essere riposta sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali, soprattutto se si tratta di ambiti non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità. In ogni caso è necessario che siano sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.

Sarà opportuno valutare nel tempo la separazione dei compiti all'interno di ogni processo a rischio, verificando che le procedure aziendali e/o le prassi operative siano periodicamente aggiornate e tengano costantemente in considerazione le variazioni o novità intervenute nei processi aziendali e nel sistema organizzativo.

Poteri autorizzativi e di firma

Vanno assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali. Talune funzioni possono essere delegate a un soggetto diverso da quello originariamente titolare. Ma occorre definire preliminarmente in modo chiaro e univoco i profili aziendali cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato, avendo riguardo anche al profilo dell'opponibilità delle procure a terzi. La delega deve costituire lo strumento per un più efficace adempimento degli obblighi imposti dalla legge all'organizzazione complessa, non per un agevole trasferimento di responsabilità.



A tal fine può rivelarsi utile una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese effettuate dal delegato.

In particolare, nella predisposizione del pertinente documento, Quaestio ha tenuto presente l'opportunità che l'attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie e all'assunzione e attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ad attività a rischio reato:

- sia formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
- o indichi con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;
- o preveda limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;
- preveda soluzioni dirette a consentire un controllo sull'esercizio dei poteri delegati;
- o disponga l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati;
- sia disposta in coerenza con il principio di segregazione;
- sia coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla società.

E' inoltre importante prevedere un sistema coerente e integrato che comprenda tutte le deleghe o procure aziendali (comprese quelle in materia antinfortunistica ed in quella ambientale), periodicamente aggiornate alla luce sia delle modifiche normative, che delle eventuali variazioni nel sistema organizzativo aziendale. Sarebbe poi opportuno garantire la documentabilità del sistema di deleghe, al fine di rendere agevole una sua eventuale ricostruzione a posteriori.

Comunicazione al personale e sua formazione

Quaestio si è già attivata in merito, tenendo in attenta considerazione i due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon funzionamento e che devono essere diversamente modulati in base ai destinatari: i dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in specifiche aree di rischio/attività sensibili, i componenti degli organi sociali ecc. Con riferimento alla comunicazione, essa deve riguardare e di fatto riguarda, ovviamente il codice etico, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Come molte altre informazioni aziendali, è inoltre, consentito l'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso l'intranet aziendale.

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato, ed è stato sviluppato, un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.



È importante che l'attività di formazione sul decreto 231 e sui contenuti dei modelli organizzativi adottati da ciascun ente sia promossa e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza della società, che a seconda delle singole realtà potrà avvalersi del supporto operativo delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

In considerazione delle dimensioni di organico di Quaestio al momento non è prevista la modalità di erogazione della formazione e-learning e viene organizzata una formazione in aula.

E' assicurata una verifica del livello di apprendimento dei contenuti, nonché implementato un idoneo sistema di monitoraggio dell'effettiva fruizione della formazione da parte dei destinatari, corredato da opportuni interventi correttivi a fronte di comportamenti anomali.

Sistemi di controllo integrato

Essi devono considerare tutti i rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Occorre definire opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato e i processi di risk assessment interni alle singole funzioni aziendali.

Al fine di rafforzare quanto sopra riportato si ricorda che indicazioni analoghe sono contenute anche nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, laddove si prevede che: "[...] la moderna concezione dei controlli ruota attorno alla nozione di rischi aziendali, alla loro identificazione, valutazione e monitoraggio. E' anche per questo motivo che la normativa e il Codice si riferiscono al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi come a un sistema unitario di cui il rischio rappresenta il filo conduttore [...]. Un sistema dei controlli, per essere efficace, deve essere "integrato": ciò presuppone che le sue componenti siano tra loro coordinate e interdipendenti e che il sistema, nel suo complesso, sia a sua volta integrato nel generale assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società".

CAPITOLO 9 ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all'attività di vigilanza continua sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), l'Organismo di Vigilanza periodicamente effettua specifiche verifiche sull'idoneità del Modello al fine di prevenire la commissione dei Reati, (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno coadiuvandosi con soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità delle stesse alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei



Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di report annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di esito negativo, l'Organismo di Vigilanza esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare.